

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 111 DEL 24 MAR, 2015

OGGETTO: Ricorso al TAR di Palermo promosso dalla Sig.ra Monachella Paola Tiziana contro il Comune di Castelvetro + 2. Costituzione in giudizio e nomina Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Maggio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
MATTOZZI Matilde
RIZZO Giuseppe
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTO il ricorso notificato il 03.01.2014 al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Felice Junior Errante, ad istanza della Sig.ra Monachella Paola Tiziana, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Lentini, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell' Avv. Giorgio Milazzo in Via-Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6 , con il quale si cita il Comune di Castelvetro, l'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia e la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a comparire all'udienza del **23.04.2015**, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;

VISTA la nota prot. n. 122 /leg. del 11.03.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si ritiene opportuno che il Comune di Castelvetro si costituisca in giudizio per contrastare le pretese del ricorrente e difendere le ragioni dell'Ente;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Daniela Grimaudo, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio e per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel procedimento di cui sopra, conferendo alla stessa ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo, chiamare terzo in causa , proporre domanda riconvenzionale, avanzare proposte transattive e di conciliazione, abbandonare il giudizio e rinunciare agli atti di causa;

VISTO il parere di competenza attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessità e l'opportunità del presente atto deliberativo;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) – COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, avverso ricorso pendente dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, promosso dalla Sig.ra Monachella Paola Tiziana, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Lentini.

2) - NOMINARE a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra conferendo alla stessa ogni facoltà di legge, ivi compreso di eleggere domicilio in Palermo, chiamare terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale, avanzare proposte transattive e di conciliazione, abbandonare il giudizio e rinunciare agli atti di causa.

3) - DARE ATTO che alla nomina del legale domiciliatario in Palermo si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente dello Staff del Sindaco.

4) – **AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

5) Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Procedura in Cassazione
13/3/15

Regione Siciliana Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetro

Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I n° 122 Castelvetro (Tp)

Tel. 0924-909210 /0924-909257 Tefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: MONACHELLA Paola Tiziana c/ Comune di Castelvetro e Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della regione Sicilia – ricorso al TAR Palermo n° 126/2014 R.G., udienza del 23.04.2015

Al Sindaco
Sede

>>>>

Con il ricorso in oggetto, notificato al Comune il 3.01.2014, la ricorrente chiede al TAR di annullare, il provvedimento di rigetto della sanatoria edilizia, chiesta ai sensi della legge n° 326/2003, notificatogli in data 4.11.2013, motivato dal diniego del nulla osta da parte della Soprintendenza, conseguente all'esistenza di vincolo paesaggistico che ne esclude l'ammissibilità a sanatoria.

Poichè ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) della legge sopra detta esclude la possibilità di sanare gli abusi come quello in questione, così come comunicato dalla competente Soprintendenza con la nota prot. 11176 del 12.12.2007, vista la conforme relazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. di settore n° 488 del 21.02. 2014, si chiede di volere provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo



Prot. 298 R.G. n. 126/2014 R.G. 23/04/2015

Procedura in Conferenza
13/3/15

Regione Siciliana Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetro

Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I n° 122 Castelvetro (Tp)

Tel. 0924-909210 /0924-909257 Tefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionano: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: MONACHELLA Paola Tiziana c/ Comune di Castelvetro e Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della regione Sicilia – ricorso al TAR Palermo n° 126/2014 R.G., udienza del 23.04.2015

Al Sindaco
Sede

>>>>

Con il ricorso in oggetto, notificato al Comune il 3.01.2014, la ricorrente chiede al TAR di annullare, il provvedimento di rigetto della sanatoria edilizia, chiesta ai sensi della legge n° 326/2003, notificatogli in data 4.11.2013, motivato dal diniego del nulla osta da parte della Soprintendenza, conseguente all'esistenza di vincolo paesaggistico che ne esclude l'ammissibilità a sanatoria.

Poichè ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) della legge sopra detta esclude la possibilità di sanare gli abusi come quello in questione, così come comunicato dalla competente Soprintendenza con la nota prot. 11176 del 12.12.2007, vista la conforme relazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. di settore n° 488 del 21.02. 2014, si chiede di volere provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo



PROT. 256 R.G. 122/2014 11/3/2015

Avv. Giovanni Lentini
Via Marconi n. 7
91022 Castelvetro (TP)
Tel. 347 1072375 - Fax 0924 81256

SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO
POSTALE PER LA DATA CERTA

Documento unico formato da n° 2 pagine

Data 31/12/13 Firma 

Postaprioritaria
€ 1,90

EL04073431



64012 - 91022 CASTELVETRO (TP)



31.12.2013 12.58

LEGALE - EDIL. PRIV.

CITTÀ DI CASTELVETRO
Gabinetto del SINDACO


03 GEN 2014

POSTA IN ARRIVO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA -

PALERMO

RICORSO


3/1/13

Della sig.ra MONACHELLA PAOLA TIZIANA, nata il 09.09.1969 a Castelvetro ed ivi residente nella via Lazio n. 30, C.F.: MNC PTZ 69P49 C286Q, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Lentini (C.F.: LNT GNN 55B1 C286P) ed elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Milazzo sito nella via Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6. Il sottoscritto procuratore dichiara che le notificazioni e comunicazioni di cancelleria potranno essere fatte al seguente fax n. 0924 81256 o all'indirizzo di P.E.C.: lentinigiovanni@pec.ordineavvocatomarsala.it

CITTÀ DI CASTELVETRO
UFFICIO LEGALE

CONTRO

- 1) Il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;
- 2) L'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore *pro tempore* elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo nella via A. De Gasperi, n. 81 (c.a.p. 90146);
- 3) La Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, in persona del Soprintendente *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo nella via A. De Gasperi, n. 81 (c.a.p. 90146)

n. 1/2014
REG. NOTIFICHE
ATTI GIUDIZIARI

Notificato
F-7 GEN. 2014

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- 1) Della comunicazione di rigetto della pratica di condono edilizio n. 271/2003 del fabbricato sito in Castelvetro, nella frazione di Triscina, nella strada n. 141, catastato al foglio 179, particella n. 2137 sub 2 e 3 (ex particella n. 603), emessa dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, protocollo generale n. 48312 e protocollo di settore n. 2746 del 23.10.2013, notificata a mezzo posta il 04.11.2013, come si desume dal timbro postale, con la quale si comunica testualmente che: "alla luce della determinazione della soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani espressa con

nota prot. 11176 del 12.12.2007 è emerso che l'abuso non è tra quelli assentibili a sanatoria, stante che lo stesso non rientra nelle ipotesi di ammissibilità previste dalla normativa ai sensi dell'art. 32, comma 27 lettera d) della legge 326/03, così come previsto in Sicilia dalla L.R. 15/04";

2) Della nota prot. 11176 del 12.12.2007 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, indicata nel provvedimento di cui al superiore punto I, mai notificata alla ricorrente;

3) Del provvedimento di avvio del procedimento di demolizione del fabbricato sito in Castelvetro, nella frazione di Triscina, nella strada n. 141, catastato al foglio 179 part. 2137 sub 2 e 3, protocollo generale n. 48717 e protocollo di settore n. 2800 del 25.10.2013, emesso dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, notificato a mezzo posta il 04.11.2013, come si desume dal timbro postale;

4) Dell'ordinanza di demolizione n. 04 del 16.12.2013, protocollo generale n. 56990 e protocollo di settore n. 3251 del 16.12.2013, emessa dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, notificata a mezzo posta il 30.12.2013, con la quale si ordina la demolizione del fabbricato per civile abitazione, sito in Castelvetro, C/da Triscina di Selinunte (frazione di Castelvetro) strada n. 141, identificato al foglio di mappa n. 179, part. 2137 sub 2 e 3 (ex part. 603);

5) Nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso.

IN FATTO

- La ricorrente è proprietaria del fondo sito nel Comune di Castelvetro c/da Triscina strada n. 141, identificato al foglio di mappa n. 179, part. 2137 sub 2 e 3 (ex part. 603) giusta contratto di compravendita in notar Vincenzo Amabile del 24.04.2002, repertori n. 33612, raccolta 9430, esteso mq. 465.

- Nel dicembre del 2002 la ricorrente realizzava, sul detto fondo, in assenza dell'prescritta concessione edilizia, un fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura portante in cemento armato delle dimensioni di mq 150 circa ed un volume di 750 mc..

- Il predetto fabbricato si trova nella fascia dei 300 metri dalla linea della battigia del mare e pertanto in area gravata dal vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 431/1985 (c.d. legge Galasso).
- La ricorrente, relativamente al fabbricato *de quo*, in data 27.10.2004, presentava al Comune di Castelvetro istanza di condono edilizio prot. n. 35562, ai sensi della legge 326/2003.
- L'Ufficio condono edilizio del Comune di Castelvetro, così come si evince dall'ordinanza di demolizione, comunicava alla ricorrente con nota prot. 41526 del 18.09.2006 che la sua pratica di condono edilizio era stata esaminata in data 30.06.2006 ed era stato espresso il parere favorevole a condizione che venissero prodotti la dichiarazione sull'epoca di realizzazione dell'immobile ed il parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA..
- La ricorrente inviava al Comune l'autocertificazione che l'immobile era stato realizzato nel dicembre del 2002.
- Per quanto riguarda il previsto nulla osta, la ricorrente è venuta a conoscenza delle determinazioni della Soprintendenza soltanto con la comunicazione di rigetto della domanda di condono, inviata dal Comune alla ricorrente con la nota prot. gen. 48312 e prot. di settore n. 2746 del 23.10.2013, notificato alla ricorrente solo il 04.11.2013.

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 11, L.R. 10 AGOSTO 1985, N. 37; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 32, COMMA 27, D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONV. IN LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

Nel provvedimento di diniego della sanatoria impugnato, indicato al punto 1, si legge che: *"l'abuso non è tra quelli assentibili a sanatoria, stante che lo stesso non rientra nelle ipotesi di ammissibilità previste dalla normativa ai sensi dell'art. 32, comma 27 lettera d) della legge 326/03, così come previsto in Sicilia dalla L.R. 15/04"*.

Ebbene, tale assunto è soltanto il frutto di una errata interpretazione dell'art. 32, comma 27 lettera d) della legge 326/03.

L'esatta interpretazione della norma in questione è stata resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva, nell'Adunanza Plenaria, a Sezioni Riunite, del 31 gennaio 2012 con il Parere n. 291/10.

Ebbene, il C.G.A. a pagina 19 e seguenti del proprio parere chiarisce che: *"che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) del comma 27 L. 326/03 debba essere contenuto, secondo un'esegesi necessariamente sistematica, entro quegli stessi limiti che la legislazione regionale esclusiva, prevede e continua a prevedere all'art. 32-33 della versione regionale della legge n. 47/1985, per quale recepita in Sicilia dall'art. 23 della L.R. n. 37/1985"*.

Aggiunge il C.G.A. che: *"Ciò che equivale ad affermare che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli "assoluti", e non anche a quelli c.d. relativi; per i quali ultimi può, invece, ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art. 32-33 ancora vigente nella Regione"*.

Ritiene il C.G.A. che: *"questa esegesi del comma 27, lett. d), è l'unica compatibile con il principio di non contraddizione non solo tra la legislazione statale e quella regionale ma anche all'interno del comma in esame: giacché, mentre nel resto dell'Italia il relativo incipit "assoluti" non contrasta con l'esegesi estensiva dei vincoli ostativi indicati alla lett. d) (tale da ricomprendersi anche quelli relativi) e ciò proprio in ragione della novella operata dal comma 43 della stessa norma statale, in Sicilia invece tale contrasto sarebbe stridente (essendosi chiarito che detto comma 43 non ha dispiegato alcun effetto di novella sulla legislazione regionale siciliana)*.

Ed ancora: *"Del resto, la soluzione che scaturisce, per la Sicilia, dalla superiore esegesi non è affatto irrazionale, né incongruente, né tantomeno incostituzionale....."*

In presenza, del resto, di un vincolo non assoluto – il cui interesse protetto, cioè, non sarebbe stato ostativo all'edificazione, ove il nulla osta fosse stato preventivamente

richiesto all'autorità preposta alla gestione del vincolo - consentire la sanatoria delle opere che tale preventivo nulla osta avrebbero comunque potuto ottenere in esito a una valutazione positiva sebbene postuma, non implica alcun arretramento nella tutela del vincolo.

Lo scopo, infatti, di un vincolo relativo non consiste nell'impedire in sé l'edificazione, bensì nel conformarla secondo modalità che la rendano compatibile con la tutela dell'interesse in funzione del quale il vincolo è stato posto.

Se, fattualmente, l'edificio è realizzato senza tale preventiva conformazione, ma in modi con essa compatibile, nessun interesse sussiste in capo all'autorità preposta a impedire la sanatoria di quanto già realizzato.....Sicché è da escludere che vi sia un interesse astratto a impedire l'esame, ai predetti fini, di quanto realizzato da parte dell'autorità preposta al vincolo.

In ogni caso, per quanto concerne la Regione siciliana, si è già detto che ai sensi dell'art. 14, lett. n), dello Statuto regionale essa ha competenza esclusiva in materia di "tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche"; con l'effetto che le spetta di esercitare anche in tali ambiti ogni discrezionalità legislativa".

Da quanto sopra argomentato dal C.G.A., emerge con assoluta chiarezza che la Soprintendenza non può considerare come "non assentibili a sanatoria" le opere realizzate nei territori protetti dai vincoli paesaggistici di cui all'art. 32, comma 27 lettera d) della legge 326/03.

Ne consegue che il provvedimento della Soprintendenza è assolutamente illegittimo e quindi deve essere annullato.

Parimenti illegittimi sono il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di condono edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione, i quali si fondano sull'unico presupposto dell'omesso pronunciamento della Soprintendenza.

Il rigetto del condono edilizio e l'ordinanza di demolizione del Comune, infatti, non si fondano su un problema di irregolarità urbanistica, bensì solo sulla circostanza (di cui la ricorrente ha avuto conoscenza solo in data 04 novembre 2013) che la Soprintendenza

non fosse tenuta, per legge, ad esprimersi in palese violazione dell'art. 32, comma 27 lettera d) della legge 326/03.

È quindi palese l'illegittimità derivata dei provvedimenti comunali impugnati, i quali fondano il loro presupposto sul provvedimento illegittimo della Soprintendenza.

Pertanto, i detti provvedimenti devono essere annullati per difetto dei presupposti ad essi sottesi.

E poiché nella stessa ordinanza si legge che il Comune ha espresso parere favorevole al rilascio della sanatoria, sussistono tutte le condizioni urbanistiche per ottenere il nulla osta della Soprintendenza.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Nelle more della decisione di merito, il provvedimento impugnato ha esecuzione per l'effetto acquisitivo della proprietà che consegue all'inottemperanza dell'obbligo di demolizione nel termine ingiunto.

Né può ritenersi tale effetto caducato per la presentazione dell'istanza di sanatoria, stante che nella fattispecie tale istanza ha preceduto e non seguito il provvedimento di ingiunzione a demolire.

Inoltre, l'esecuzione del provvedimento impugnato, arrecherebbe grave ed irreparabile danno all'odierna ricorrente, la quale si vedrebbe privata di un suo bene immobile, la cui possibile demolizione comporterebbe un gravoso esborso economico alla ricorrente, qualora la stessa volesse poi ricostruirlo nel caso in cui il provvedimento risultasse illegittimo.

Pertanto, stante la ricorrenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, si rende necessario un provvedimento cautelare di sospensione dell'ordinanza di demolizione impugnata e degli altri provvedimenti connessi.

Ritenuto quanto sopra

VOGLIA L'ON.LE T.A.R.

Preliminarmente sospendere il provvedimento di demolizione impugnato e gli altri provvedimenti connessi.

Annulare il silenzio rifiuto della Soprintendenza, disponendo che la stessa si pronunci.

Nel merito annullare tutti i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Castelvetro li 30/12/2013



Avv. Giovanni Lentini

MANDATO

La sottoscritta Monachella Paola Tiziana, nata a Castelvetro il 09.09.1969 ed ivi residente nella via Lazio n. 30, nomina l'avv. Giovanni Lentini del foro di Marsala, quale proprio procuratore a fine di rappresentarla e difenderla nel procedimento innanzi al T.A.R. di Palermo per l'impugnazione dei provvedimenti di avvio del procedimento di demolizione del proprio fabbricato sito in Castelvetro nella frazione di Triscina catastato al foglio 179 part. 2137 sub 2 - 3, della comunicazione di inammissibilità della pratica di condono edilizio n. 271/2003 del predetto fabbricato e della successiva ordinanza di demolizione e di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, conferendogli ogni e più ampio potere, compreso quello di farsi sostituire. Elegge domicilio come in atti e lo autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili.

Castelvetro li 30.12.2013

Paola Tiziana Monachella



Vera la firma

Avv. Giovanni Lentini



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Giovanni Lentini nella mia qualità di procuratore in giudizio della sig.ra Monachella Paola Tiziana nel procedimento di fronte al T.A.R. di Palermo contro il Comune di Castelvetro, l'Assessorato B.B. C.C. A.A. della Regione Sicilia, la Soprintendenza B.B. C.C. A.A. di Trapani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala prot. n. 99/06 del 28.03.2006, così come previsto dalla legge n. 53 del 21/01/1994, ho **notificato in data 31 dicembre 2013 il su esteso ricorso al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore**, elettivamente domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale sito nella p.zza Umberto I, 91022 Castelvetro, annotando l'atto al n. 747/2013 del registro cronologico, a mezzo di spedizione nell'anzi indicato indirizzo, di copia conforme all'originale, in plico raccomandato a/r dall'Ufficio Postale Centrale di Castelvetro n. 76310925605-1 con ricevuta di ritorno n. 76531947068-5.

Avv. Giovanni Lentini

